

Avviso pubblico per la promozione dei servizi di sharing mobility nel territorio della Città di Ferrara mediante agevolazioni agli utenti da finanziarsi con sovvenzioni agli operatori a copertura dei conseguenti oneri

Art. 1 – Definizioni

Ai fini e sensi del presente Avviso, i seguenti termini, al singolare o al plurale, assumono il significato di seguito indicato:

- a) *Decreto*: si intende il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 417 del 28/12/2022;
- b) *avviso regionale*: si intende l'avviso allegato ed approvato dalla delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 815 del 22/05/2023;
- c) *sharing mobility*: servizi complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale consistenti, secondo le definizioni di cui all'allegato A al decreto, in (i) vehicle sharing, sia con modello operativo station-based che free-floating, compresa l'estensione geografica e/o oraria dell'area di copertura di servizi di vehicle sharing già attivati; (ii) servizi di carpooling quale misura di mobility management aziendale o di ente; (iii) servizi di Demand Responsive Transit; (iv) altri servizi complementari e incentivanti rispetto ai servizi di mobilità condivisa e innovativa;
- d) *TPF*: si intende la società Trasporti Pubblici Ferrarese Soc. cons. a r. l., società concessionaria del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale del bacino costituito dalla Città di Ferrara. TPF potrà operare e attuare quanto previsto dal presente Avviso anche a mezzo di società socie della stessa TPF appositamente delegate, ad esempio Tper SpA;
- e) *Progetto*: si intende il progetto di incentivazione, rafforzamento e potenziamento dei servizi di sharing mobility elaborato da TPF e da quest'ultima candidato all'avviso regionale e risultato ammesso a finanziamento;
- f) *Avviso*: il presente documento
- g) *Operatore Convenzionato*: l'operatore economico che eroga ed offre sul mercato, nel territorio della Città di Ferrara, servizi di sharing mobility e che, presentando domanda in risposta al presente Avviso, sottoscrive la convenzione con TPF.

Art. 2 – Inquadramento preliminare

Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 417 del 28/12/2022 è stata data attuazione a quanto prevede l'art. 8 comma sesto del decreto legge 16/06/2022, n. 68 convertito con modifiche dalla legge 05/08/2022, n. 108, recante incentivazione per gli anni 2022, 2023 e 2024 dei servizi di sharing mobility come servizi complementari al trasporto pubblico locale.

Il Decreto, oltre a ripartire le risorse economiche a valere sul Fondo trasporti, stabilisce anche le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse, da aversi mediante presentazione di progetti di sperimentazione e/o incentivazione dei servizi di sharing mobility da parte delle Aziende di Traposto Pubblico Locale concessionarie del Servizio di TPL alla Regione. Quest'ultima, previa istruttoria, ammette i progetti presentati a finanziamento ed eroga le corrispondenti risorse alle Aziende del TPL che, a sua volta, eroga le risorse agli operatori della sharing mobility a compensazione degli sconti e/o altre agevolazioni economiche accordate agli utenti del servizio sharing, già utenti del TPL.

In attuazione del citato Decreto, la Regione Emilia-Romagna ha approvato, a mezzo della delibera di Giunta Regionale n. 815 del 22/05/2023, l'avviso per il finanziamento dei progetti volti a promuovere servizi di sharing mobility, i cui destinatari dei contributi sono individuati, a norma del paragrafo 1.3, le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale titolari di contratto di servizio.

Il predetto avviso regionale stabilisce, inoltre, che le aziende del TPL, oltre a presentare i progetti, avrebbero dovuto individuare e selezionare gli operatori di sharing mobility con cui realizzare il progetto, fissando che tale individuazione debba avvenire con modalità aperte e non discriminatorie (par. 1.3) nonché tale da evitare qualsiasi profilo di discriminazioni o porre freni al corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali.

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 1.4, nei territori nei quali il servizio di sharing mobility è già largamente garantito dal mercato concorrenziale, *“l'unica possibilità di incentivare ulteriormente l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa è attraverso sconti all'utenza del trasporto pubblico, che devono rispettare i seguenti requisiti:*

- *l'Azienda di TPL non può fornire direttamente né affidare un servizio ma deve figurare esclusivamente come un tramite attraverso cui vengono compensati, a tutti gli operatori di sharing mobility aderenti, i minori ricavi corrispondenti agli sconti concessi agli utenti dei servizi di trasporto pubblico su base convenzionale, fino ad esaurimento delle risorse;*

- *le condizioni di compensazione degli sconti “offerti” dagli operatori di sharing mobility agli utenti del trasporto pubblico devono essere eque e non discriminatorie;*

- *le categorie dei servizi di sharing mobility “convenzionati” dovrebbero essere quanto più generiche ed ampie possibili, in maniera tale da evitare qualsiasi profilo di discriminazioni o porre freni al corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali”.*

Secondo quanto fissato, poi, dal paragrafo 2.1, i progetti ed i servizi di sharing mobility oggetto di sovvenzionamento possono essere solo quelli esclusivamente o prevalentemente ad alimentazione elettrica o muscolare.

Per il territorio della Città di Ferrara, l'avviso regionale individua in 170.061,25 euro per il 2023 e in 87.569,08 euro per il 2024 le risorse disponibili.

TPF ha ottenuto l'ammissione a finanziamento del Progetto, che prevede la possibilità di candidatura “a sportello” e successivo convenzionamento per l'erogazione di sovvenzioni economiche a valere sull'avviso regionale per qualsiasi operatore di sharing mobility che rispetti le condizioni del Decreto e dell'avviso regionale.

Art. 3 – Oggetto e finalità del presente Avviso

Il presente Avviso ha lo scopo di disciplinare, secondo quanto stabilito dal Decreto e dall'avviso regionale, l'individuazione e le condizioni di convenzionamento di operatori economici che offrono sul mercato libero, nel territorio della Città di Ferrara, servizi di sharing mobility al fine di erogare sovvenzioni economiche agli utenti di tali servizi sottoforma di sconti sulle tariffe e costi del servizio medesimo per i clienti che siano in possesso di abbonamento mensile o annuale al TPL.

Il presente Avviso, come nel proseguo meglio specificato, prevede una procedura a sportello, nei limiti delle risorse disponibili: TPF, in aderenza al Progetto, consentirà a qualunque operatore economico di servizi di sharing mobility che soddisfi le condizioni del Decreto e dell'avviso regionale nonché del presente Avviso, in ogni momento, di potersi convenzionare con TPF per partecipare al Progetto stesso.

Con le modalità e condizioni indicate agli articoli seguenti, l'Operatore Convenzionato potrà essere compensato da TPF, che ricorrerà ai fondi messi a disposizione dal Decreto e dall'avviso regionale, per gli importi delle agevolazioni/scontistiche accordate ai propri clienti che risultino titolari di abbonamento mensile o annuale al TPL di TPF. A ciascun operatore sarà assegnato un plafond economico di spesa di sovvenzione massima riconoscibile che, previa rendicontazione, verrà erogata da TPF all'operatore economico.

Il Progetto, secondo quanto stabilito dal Decreto e dall'avviso regionale, avrà validità dalla data di convenzionamento e fino al 31/12/2023. Laddove TPF ottenga rinnovi, proroghe o estensioni temporali del Progetto, e previa prosecuzione del contratto di servizio per il TPL da parte della competente Autorità, potrà accordare, agli Operatori Convenzionati interessati, il rinnovo della convenzione per analoghi periodi all'estensione ottenuta da TPF.

Art. 4 – Soggetti destinatari

Possono presentare domanda di convenzionamento tutti gli operatori economici che prestano servizi di sharing mobility nel territorio della Città di Ferrara e che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) operatori di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/16 che non versino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/16 e che risultino iscritti alla CCIAA o ad altro ente equiparato;
- b) possesso di tutte le autorizzazioni, comunque denominate o formate, prescritte dalla normativa vigente ovvero che esercitano l'attività previa trasmissione delle dovute e prescritte comunicazioni, dichiarazioni o segnalazioni necessarie;
- c) assenza di provvedimenti inibitori o limitativi o repressivi dell'attività esercitata da parte delle Prefettura competente;
- d) Tutti i requisiti sopra elencati dovranno permanere per l'intera validità della convenzione stipulata a seguito dell'accettazione della domanda presentata dall'operatore di sharing mobility: costituisce obbligo degli Operatori Convenzionati riferire a TPF ogni informazione o notizia utile inerente tali requisiti al fine di verificare costantemente il mantenimento di tutti i requisiti.

Art. 5 – Requisiti della flotta

Possono presentare domanda di convenzionamento tutti gli operatori economici che prestano servizi di sharing mobility nel territorio della Città di Ferrara a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- a) l'operatore economico candidato abbia la piena disponibilità giuridica dei veicoli messi a disposizione del servizio di sharing mobility;
- b) la flotta messa a disposizione dell'utenza consista in almeno 60 (sessanta) unità di veicoli nell'ambito della Regione Emilia Romagna;
- c) la flotta di veicoli sia costituita da veicoli ad alimentazione elettrica o muscolare; qualora un operatore economico disponga di una flotta mista (ossia sia ad alimentazione elettrica o muscolare sia ad alimentazione termica), composta da veicoli elettrici o muscolari per meno del 50% dell'intera flotta potrà presentare domanda per la sola flotta ad alimentazione elettrica o muscolare; Nel caso di flotta mista con almeno il 50%+1 (uno) di veicoli ad alimentazione elettrica o muscolare potrà presentare domanda per tutta la flotta.

Art. 6 – Applicazione degli sconti agli utenti

Il Progetto, secondo quanto previsto dal Decreto e dall'avviso regionale, prevede l'erogazione di sovvenzioni agli operatori della sharing mobility a copertura e compensazione di sconti e agevolazioni tariffarie che questi ultimi hanno accordato agli utenti finali del servizio, possessori di abbonamento mensile o annuale al servizio di trasporto pubblico locale gestito da TPF.

Ciascun Operatore Convenzionato, pertanto, potrà applicare uno sconto o agevolazione tariffaria da rendicontare ai sensi del presente Avviso ai propri utenti che risultino titolari di abbonamento mensile e annuale regolarmente acquistato e valido presso l'azienda di TPL affidataria del contratto di servizio. L'abbonamento mensile o annuale deve obbligatoriamente esser caricato sul supporto della tessera "Mi Muovo" per poter accedere alle agevolazioni previste da questa misura.

TPF, ai fini dell'attuazione del Progetto, riconoscerà agli Operatori Convenzionati esclusivamente gli importi economici applicati in sconto esclusivamente agli abbonati mensili o annuali al trasporto pubblico locale di TPF. A tal fine, con le modalità di seguito indicate, gli Operatori Convenzionati si obbligano a implementare un sistema di registrazione dell'utenza che ne consenta il riconoscimento univoco e tracciabile, anche a posteriori ai fini della rendicontazione, così da individuare univocamente l'utente che effettivamente fruisce dell'agevolazione.

L'entità dello sconto/agevolazione può essere stabilita in autonomia dall'operatore di sharing mobility convenzionato, fermo quanto previsto al successivo art. 8 circa l'importo massimo della compensazione da parte di TPF.

Art. 7 – Identificazione dei destinatari delle agevolazioni del Progetto

I soggetti destinatari delle agevolazioni economiche previste al Decreto, dall'avviso regionale e dal presente Avviso sono i clienti dei servizi di sharing mobility degli Operatori Convenzionati che risultino, nel momento di effettivo utilizzo del servizio, titolari di idoneo e valido abbonamento mensile o annuale al servizio di trasporto pubblico locale di TPF.

A tal fine, gli Operatori Convenzionati acquisiscono i dati personali necessari per l'identificazione univoca del cliente e, in ogni caso, del nome, cognome, data di nascita e numero di tessera Mi Muovo.

L'Operatore Convenzionato verificherà la validità dell'abbonamento del cliente mediante interrogazione della banca dati di TPF o altro soggetto dalla stessa delegato (ad esempio Tper SpA), attraverso l'applicativo informatico che sarà messo a disposizione gratuitamente di tutti gli Operatori Convenzionati. L'interrogazione della banca dati avviene tramite il numero di tessera Mi Muovo e il sistema informa della validità o meno dell'abbonamento nonché indica la data di termine di validità dell'abbonamento medesimo.

Verificata la validità temporale dell'abbonamento del cliente, l'Operatore Convenzionato potrà applicare lo sconto.

Art. 8 – Misura massima della compensazione da parte di TPF

Ferma restando la facoltà per gli Operatori Convenzionati di applicare riduzioni, sconti o agevolazioni comunque denominate ulteriori, TPF ammetterà a rendiconto ed a contributo le compensazioni all'Operatore Convenzionato per la riduzione/agevolazione applicata al cliente nella misura massima del 100% dell'importo della tariffa oraria della corsa e fino ad un massimo di euro 10 (dieci) per ogni singola corsa ("apertura" e "chiusura" del noleggio/corsa). Restano escluse dall'applicazione dell'agevolazione ammessa da TPF le spese, costi ed oneri per attivazione dell'utenza, accesso al veicolo o sblocco dello stesso.

Fermo ed impregiudicato il rispetto del limite massimo di agevolazione per singola corsa di cui al primo comma, saranno ammesse a rendicontazione le agevolazioni riconosciute con una percentuale di sconto di almeno il 50% sul prezzo della singola corsa. Pertanto, laddove l'importo dell'agevolazione, in applicazione della percentuale minima di cui al presente comma, sia superiore ad euro 10,00 (dieci), l'agevolazione è comunque riconosciuta ed ammessa solamente fino a 10,00 euro.

Art. 9 – Assegnazione del plafond

TPF, in fase di convenzionamento, assegna per il periodo di convenzione a ogni Operatore Convenzionato un plafond economico di spesa massima riconoscibile per un valore massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

L'Operatore Convenzionato, laddove esaurisca il plafond assegnato prima del termine temporale di scadenza dello stesso, a condizione che abbia già raggiunto e rendicontato una percentuale

dell'importo del plafond esaurito già ottenuto pari ad almeno il 75%, potrà chiedere a TPF l'assegnazione di ulteriore plafond aggiuntivo, salvo l'effettiva disponibilità.

TPF si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, di riconoscere o meno il plafond aggiuntivo sulla base dell'effettiva disponibilità di risorse residue, anche mediante importi inferiori a 50.000,00 euro.

Alla scadenza del periodo temporale connesso al plafond economico assegnato, TPF assegnerà per progressivi successivi periodi i relativi plafond economici.

È facoltà dell'Operatore Convenzionato presentare domanda di rimborso a TPF per costi e spese esterne sostenute per adeguamento e/o aggiornamento e/o implementazione di sistemi informatici e/o app necessari per l'attivazione e l'attuazione di quanto previsto dal presente Avviso. Non sono ammissibili costi interni o di proprio personale. La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'ultimo pagamento di tali costi e dovrà essere accompagnata dalla documentazione giustificativa e di supporto delle spese, con analitica descrizione delle singole voci di spesa. Le fatture e gli altri documenti attestanti le spese dovranno essere riferiti unicamente all'attività di adeguamento sistemi informatici e/o app di cui al presente Avviso. TPF procederà ai sensi di quanto previsto ai successivi artt. 10 e 11, nei limiti delle risorse disponibili.

L'importo massimo che TPF potrà riconoscere a ciascun Operatore Convenzionato ai sensi del comma precedente, salvo effettiva disponibilità di risorse, non potrà superare il 50% della spesa sostenuta ed ammessa a rimborso e, in ogni caso, non potrà superare l'importo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro per ciascun Operatore Convenzionato.

Art. 10 – Rendicontazione

A cadenza trimestrale a partire dalla data di stipula della convenzione, gli Operatori Convenzionati devono presentare a TPF apposita rendicontazione delle agevolazioni/sconti riconosciuti ai clienti, secondo la modulistica che sarà predisposta una volta che TPF riceverà quella prevista dall'avviso regionale.

La presentazione della rendicontazione completa è condizione necessaria per la liquidazione delle sovvenzioni agli Operatori Convenzionati; a tal fine, TPF potrà chiedere integrazioni o chiarimenti, che dovranno essere resi entro 10 giorni.

Art. 11 – Liquidazione delle sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni agli Operatori Convenzionati avverrà, previa presentazione di regolare rendicontazione, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del mese in cui viene emessa la fattura (data fattura fine mese) dalla presentazione della stessa a condizione che TPF abbia, a sua volta, già ottenuto la liquidazione dei finanziamenti concessi da parte della Regione Emilia-Romagna.

In ogni caso, TPF liquiderà gli importi dovuti agli Operatori Convenzionati solo una volta che abbia già ottenuto, a sua volta, la liquidazione dei finanziamenti a parte della Regione Emilia-Romagna.

Resta inteso che nulla sarà dovuto da TPF agli Operatori Convenzionati nel caso in cui la stessa TPF non riceva i fondi previsti per queste agevolazioni da parte della Regione Emilia-Romagna

Art. 12 – Impegni e responsabilità dell'Operatore Convenzionato

Con la presentazione della domanda, salvo rinuncia, l'Operatore Convenzionato si impegna ed obbliga a:

- a) comunicare a TPF ogni variazione ai requisiti soggettivi di cui all'art. 4;
- b) comunicare a TPF ogni variazione ai requisiti di cui all'art. 5;
- c) identificare univocamente i clienti che accedono al servizio di sharing mobility a cui sono riconosciuti sconti/agevolazioni ai sensi del presente Avviso;
- d) a verificare la validità e l'efficacia temporale dell'abbonamento mensile o annuale al TPL dei clienti attraverso l'interrogazione dell'applicativo informatico messo a disposizione;
- e) a rendicontare, alle scadenze previste, con l'impiego della modulistica che sarà messa a disposizione, le agevolazioni e conseguenti importi accordati alla clientela per effetto del presente Avviso;
- f) a collaborare con TPF o altri soggetti dalla stessa delegati per la corretta gestione del Progetto, il conseguimento delle finalità cui esso è preordinato, nonché per la corretta rendicontazione;
- g) a promuovere e divulgare alla propria clientela o terzi soggetti potenziali clienti la misura agevolativa di cui al Progetto, citando TPF o soggetto dalla stessa individuato, la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come partner istituzionali del Progetto, anche secondo eventuali indicazioni fornite;
- h) a stipulare e sottoscrivere l'apposita convenzione attuativa;
- j) a trasmettere ogni documento informazione necessaria che la Regione Emilia-Romagna o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovessero richiedere;
- k) a conservare e rendere disponibile la documentazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco per un periodo di cinque anni dall'erogazione dell'ultima tranche del contributo;
- i) a uniformare l'attività commerciale esercitata al rispetto di tutte le norme e principi in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. Eu. n. 679/2016, fornendo le dovute informative sul trattamento;
- l) ad acquisire, laddove necessario, i dovuti consensi per il trattamento dei dati personali;
- m) a non richiedere alcun altro contributo pubblico diverso da quello concesso ai sensi del presente Avviso a compensazione dei medesimi importi riconosciuti come sconto o agevolazione al cliente finale.

L'Operatore Convenzionato, per effetto della stipula della convenzione:

- i) dichiara e accetta di essere pienamente responsabile delle dichiarazioni fornite a TPF, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- ii) assume ogni responsabilità in ordine alla correttezza, precisione e veridicità delle informazioni fornite in fase di candidatura e convenzionamento in risposta al presente Avviso;
- iii) assume ogni responsabilità inerente al riconoscimento delle agevolazioni/sconti ai clienti e, in particolare, ogni responsabilità inerente all'accertamento dell'identità degli utilizzatori dei servizi di sharing mobility e la validità del relativo abbonamento mensile o annuale al TPL;
- iv) assume ogni responsabilità inerente all'esattezza e correttezza degli importi inseriti nella rendicontazione delle agevolazioni accordate alla clientela dei propri servizi;
- v) assume ogni responsabilità circa il riconoscimento di sconti/agevolazioni in misura superiore, complessivamente, al plafond economico assegnato da TPF, nonché superiore all'importo massimo riconoscibile da TPF per ogni corsa.

L'Operatore Convenzionato si obbliga a tenere indenne TPF di ogni importo economico che, liquidato da TPF, venga poi alla stessa revocato dalle competenti Autorità e che sia riferito ad agevolazioni accordate dall'Operatore Convenzionato.

L'Operatore Convenzionato si obbliga a tenere indenne e manlevare TPF da ogni e qualsiasi pretesa, responsabilità, contestazione od azione ad essa addebitate, ascritte o avanzate da clienti dello stesso Operatore Convenzionato nonché da terzi o da autorità pubbliche in relazione all'attività commerciale svolta dall'Operatore Convenzionato nonché dalla gestione delle agevolazioni di cui al presente Avviso.

L'Operatore Economico dichiara, con la presentazione della domanda di convenzionamento, di essere pienamente a conoscenza di quanto previsto dal Decreto e dall'avviso regionale nonché di accettare quanto previsto nel presente Avviso.

Art. 13 – Controlli

TPF si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla realizzazione del progetto, oltre che sul rispetto degli obblighi previsti da tutte le norme applicabili, dal Decreto, dall'avviso regionale e dal presente Avviso, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'Operatore Convenzionato.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Operatore Convenzionato dalla piena ed esclusiva responsabilità dello stesso ai sensi degli articoli del presente Avviso.

Art. 14 – Recesso e risoluzione

L'Operatore Convenzionato può, con comunicazione scritta, recedere dalla convenzione; il recesso avrà effetto dalla data di ricezione della dichiarazione da parte di TPF.

L'esercizio del diritto di recesso non libera l'Operatore Convenzionato dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi del presente Avviso.

TPF, a seguito di accertate falsità documentali, dichiarazioni non veritiere, inerzia o inadempimento dell'attuazione della convenzione e/o condotte gravi e contrarie a quanto stabilito nel presente Avviso potrà risolvere, di diritto ed ipso facto, la convenzione; la risoluzione ha effetto dalla data di notifica della stessa all'Operatore Convenzionato. L'intervenuta risoluzione non libera l'Operatore Convenzionato dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi del presente Avviso.

TPF dichiarerà, inoltre, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- a) perdita di requisiti soggettivi previsti dal precedente art. 4 o riduzione del numero di veicoli ai sensi dell'art. 5;
- b) perdita dei titoli abilitativi comunque denominati per l'esercizio dell'attività di sharing mobility;
- c) emanazione di informativa-interdittiva antimafia da parte della Prefettura a carico dell'Operatore Convenzionato;
- d) revoca, per qualsiasi motivo, da parte della Regione dei contributi o di altri atti abilitanti a favore di TPF per l'attuazione del Progetto.

La risoluzione di cui al comma precedente ha effetto dalla data di notifica della stessa all'Operatore Convenzionato. L'intervenuta risoluzione non libera l'Operatore Convenzionato dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi del presente Avviso.

Art. 15 – Clausola di salvaguardia

TPF, nel perseguimento delle finalità e nello svolgimento delle attività di cui al presente Avviso, opera quale destinatario dei contributi ammessi in forza del Progetto dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto.

TPF non assume responsabilità alcuna nei casi di revoca, annullamento o ritiro del finanziamento ministeriale/regionale, né in caso di modifica sopravvenuta delle condizioni di finanziabilità o requisiti per l'erogazione delle agevolazioni.

TPF si riserva, in ogni caso e momento, di apportare ogni modifica o variazione all'Avviso o alla convenzione che sia imposta dalla Regione Emilia-Romagna o dal Ministero, alla quale l'Operatore Convenzionato presta sin da ora consenso, fatta salva la possibilità di recesso.

L'Operatore Convenzionato, oltre ad accettare quanto indicato ai commi precedenti, accetta altresì che la liquidazione dei contributi dovuti avvenga, da parte di TPF solamente e nella misura massima in cui TPF a sua volta riceva i finanziamenti da parte delle Regione Emilia-Romagna.

TPF si riserva di delegare, per dare attuazione ed esecuzione al presente Avviso, società facenti parte della propria compagine societaria consortile, quale ad esempio Tper SpA, che agiranno pertanto in nome e per conto di TPF.

Art. 16 – Presentazione della domanda

Gli operatori di sharing mobility interessati a partecipare al Progetto possono presentare domanda di ammissione, senza termine di scadenza ferma restando l'effettiva disponibilità di risorse residue, a TPF impiegando la modulistica messa a disposizione. Attraverso la modulistica dovranno essere rese, mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. le dovute e prescritte dichiarazioni e comunicazioni: gli operatori di sharing mobility dovranno completare in ogni parte il modulo, assumendo ogni responsabilità in merito, anche penale, per le dichiarazioni mendaci ai sensi dello stesso DPR n. 445/2000, artt. 75 e 76.

Pervenuta la domanda, entro 30 giorni TPF comunicherà l'esito ed entro i successivi 10 giorni TPF e l'operatore di sharing mobility la cui domanda è stata accolta dovranno sottoscrivere l'apposita convenzione, attuativa del presente Avviso. In caso di rifiuto a sottoscrivere la convenzione, l'operatore di sharing mobility la cui domanda è stata accolta verrà considerato rinunciatario e l'accoglimento non avrà effetto.

La convenzione impegnerà l'Operatore Convenzionato a tutti gli obblighi e responsabilità previsti nel presente Avviso.

Tutte le comunicazioni tra TPF e l'Operatore Convenzionato o in fase di domanda di ammissione avverranno esclusivamente via pec, impiegando l'indirizzo che ogni operatore dovrà comunicare.

Art. 17 – Protezione dei dati personali

I dati personali conferiti dagli operatori aderenti saranno trattati da TPF conformemente alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), per gestire le procedure inerenti all'ammissione al Progetto e al convenzionamento; potranno essere comunicati a terzi soggetti deputati alle verifiche e agli adempimenti obbligatori (connessi alla fonte di finanziamento, alla natura di aiuto di stato, ecc.).

Il conferimento dei dati personali forniti al momento della presentazione della richiesta di adesione al Progetto è presupposto indispensabile per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione, successivo convenzionamento e per l'espletamento delle successive attività amministrative e contabili ad esso correlate.

I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno trattati, per tutto il tempo necessario alla gestione dell'intero procedimento amministrativo e per le attività successive di rendicontazione, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti è TPF, con sede in Via S. Trenti 35, Ferrara.

Il trattamento dei dati avverrà secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e verranno acquisiti e conservati mediante strumenti manuali informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità proprie del presente procedimento di assegnazione di contributi e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 e dalla normativa vigente.

L'interessato può nei casi previsti esercitare nei confronti del Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi e agli altri diritti previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016.